

REGOLAMENTO (CEE) N. 2119/90 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 1965/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1788/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2054/90 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 13,04 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1788/90 è sostituito dall'importo di 7,03 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 46.